

Check-list per l'esame di un'istanza formale di accesso
--

Fonti normative:

normativa "sostanziale": artt. 22 ss L. n. 241/1990; artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 196/2003; art. 11 (sotto il profilo della pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità) e art. 22 (con riferimento ai dati sensibili e giudiziari sotto il profilo della indispensabilità rispetto allo svolgimento della finalità istituzionale) dello stesso D.Lgs. n. 196/2003; DPR n. 184/2006; D.M. n. 60 del 1996 (identificazione degli atti delle istituzioni scolastiche statali e degli uffici centrali e periferici del M.P.I. sottratti all'accesso).

normativa "formale": DPR. n. 445/2000 (artt. 38 ss); Dlgs. n. 82/2005 (art. 4)

1) verifica preliminare di tipo formale (aspetti relativi al soggetto richiedente):

- a. Istanza presentata personalmente: controllo dell'identità (esibizione del documento di identità o conoscenza "personale" da parte dell'addetto all'ufficio)
- b. Istanza presentata per posta, via telefax o via e-mail: controllo dell'identità (acquisizione di copia del documento di identità ex art. 38 DPR n. 445/2000)
- c. Istanza presentata "per conto" o "in nome e per conto" altrui: verifica dei poteri rappresentativi (delega, procura, ecc.)

2) verifica preliminare di tipo formale (aspetti relativi ai documenti richiesti):

- a. L'istanza riguarda un "documento amministrativo"?
- b. Il documento amministrativo è esistente?
- c. L'istanza contiene l'indicazione del documento o elementi atti all'individuazione?

3) verifica preliminare di tipo sostanziale:

- a. Sussistenza dell'"interesse personale e concreto" all'accesso (l'istante ha un interesse di questo tipo? È giuridicamente "coinvolto" dall'azione dell'amministrazione ai cui atti chiede l'accesso; c'è "collegamento tra l'istante ed il documento?)
- b. Sussistenza di terzi controinteressati (il documento richiesto o quelli connessi contengono informazioni riferite a soggetti facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza);

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta (casi di cui al numero 1, 2 e 3, lett.a), l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la

Avv. Laura Paolucci

ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (DPR 184/06, art 6).

Ove l'istanza coinvolga controinteressati (caso di cui al numero 3, lett.b), l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione (DPR 184/06, art 3). Il telefax sarà utilizzabile solo previa adozione di cautele"atte ad evitare che la riservatezza non venga esposta oltre misura: rispetto al plico raccomandato e alla posta elettronica, infatti, il fax non assicura sempre la medesima confidenzialità prima di pervenire al controinteressato (Garante per la protezione dei dati personali, parere 23 marzo 2006).

- 4) decisione sull'istanza (deve essere espressa ed intervenire nei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, pena la formazione del silenzio-rigetto):**
- a. accoglimento
 - b. accoglimento con limitazioni (accoglimento parziale o accoglimento con oscuramento *cd. omissis* di parte del documento)
 - c. differimento
 - d. rigetto

Nei casi sub b), c) e d), la decisione deve essere motivata; la decisione deve essere motivata anche nei casi **sub a)** ogni volta in cui vi siano controinteressati. Ogni volta che i controinteressati abbiano preso posizione sull'istanza di accesso, la motivazione dovrà dare conto delle ragioni che portano l'amministrazione ad accogliere o a respingere le osservazioni dei controinteressati.

E' in sede di decisione, una volta rispettati gli obblighi di partecipazione procedimentale dei controinteressati, che troveranno collocazione (**cioè solo allorché si sia arrivati al punto 4**), nei casi di accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale le motivazioni relative alla regola del *cd "pari rango"* posta dall'art. 60 del D.lgs 196/2003 in tema di bilanciamento sostanziale fra trasparenza e riservatezza.